

Newsletter **9/2022**

In questa uscita

Pubblica Amministrazione

**PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione della PA:
operatività dal 1° luglio**

Anticorruzione e Trasparenza

**PNA 2022-2024: L'ANAC mette in pubblica consultazione lo Schema
di Piano Nazionale Anticorruzione**

**Sanzione a RPCT, Sindaco e Giunta di un Comune per omessa adozione
del PTPCT**

Sanità e Trasparenza

**“Sanità trasparente”: trasparenza dei rapporti tra imprese produttrici
e soggetti che operano nel settore della salute e organizzazioni sanitarie**

Procedimento disciplinare nelle libere professioni

Rinvio dell'udienza disciplinare e legittimo impedimento

Libere professioni

Diritto di critica e diffamazione ai danni di un libero professionista

PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione della PA: operatività dal 1° luglio

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR 81/2022 rubricato "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" e con l'adozione del DM del 24 giugno 2022 avente ad oggetto Schema-tipo del PIAO, è definitivamente operativo il nuovo obbligo di predisporre, approvare e pubblicare il Piano integrato di attività ed organizzazione della PA.

Tale strumento, previsto dal Decreto c.d. Reclutamento¹ in attuazione degli obiettivi fissati dal PNRR, nasce con lo scopo di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese, e per facilitare la semplificazione dei processi.

A valle del complesso iter normativo e regolamentare e di diversi rinvii, sono ora chiari i principali elementi del nuovo strumento, i soggetti obbligati, le tempistiche e le responsabilità.

IL PIAO – RATIO E SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PREDISPOSIZIONE

Il PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione è un documento unico di programmazione e governance che sostituisce, integrandoli, tutti i programmi che finora le PPAA erano tenute ad adottare, tra cui i piani della performance, piano del lavoro agile (POLA) e piano dell'anticorruzione e trasparenza (PTPCT). Secondo le iniziali indicazioni normative, il Piano avrebbe dovuto essere adottato dai soggetti destinatari entro la data del 31 gennaio 2022 ma tale scadenza risulta ora differita al termine del 30 giugno dal decreto PNRR² e il differimento è stato dovuto ai tempi di adozione della regolamentazione attuativa, ora completata con il DPR 81/2022³ e con il DM 24 giugno 2022.

Il PIAO ha una durata triennale, con aggiornamento annuale.

Quanto ai soggetti obbligati, il PIAO viene predisposto dalle PPAA, con la sola esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

Al fine di circoscrivere la nozione di PPAA, la stessa nor-

mativa fa riferimento all'art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/2001⁴. Sono pertanto soggetti obbligati all'adozione del PIAO:

- tutte le amministrazioni dello Stato;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni e le loro aziende;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

La normativa pone, in merito all'obbligo, un distinguo tra PPAA che hanno un numero superiore o inferiore ai 50 dipendenti. In particolare, il set normativo⁵ prevede che le PPAA con un numero di dipendenti inferiori a 50 non siano escluse dall'adozione del PIAO ma che predispongano e adottino un PIAO semplificato.

Il PIAO semplificato va redatto secondo lo schema tipo di cui al DM 24 giugno 2022.

CONTENUTO DEL PIAO

Il PIAO sostituisce vari e diversi programmi la cui adozione, precedentemente alla sua entrata in vigore, era obbligatoria per la PPAA.

Vengono ora incorporati nel PIAO:

- il piano delle performance;
- il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- il piano dei fabbisogni di personale;
- il piano per il lavoro agile (conosciuto come POLA);
- il piano della programmazione dei fabbisogni formativi.

1. Art. 6 del DL 80/2021 convertito in L.113/2021

2. DL 36/2022 convertito in L. 79/2022

3. DPR 24 giugno 2022, n. 81 recante Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione con entrata in vigore il 15 luglio 2022

4. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. Art. 6, co. 6 DL 80/2021, art. 1, co. 3 DPR 81/2022, art. 6 Decreto interministeriale 30 giugno 2022

5. Art. 6, co. 6 DL 80/2021, art. 1, co. 3 DPR 81/2022, art. 6 Decreto interministeriale 30 giugno 2022

Per una specifica indicazione dei contenuti del PIAO si fa riferimento all'articolo 6⁶ del Decreto Reclutamento e allo schema di Piano-tipo per le amministrazioni pubbliche definito del DM 24 giugno 2022.

PROFILI OPERATIVI

I soggetti destinatari sono tenuti a:

1. predisporre il PIAO esclusivamente in formato digitale e approvare il PIAO entro il 31 gennaio di ogni anno⁷;
2. pubblicare il PIAO nel proprio sito internet istituzionale;
3. pubblicare il PIAO sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica.

La redazione del PIAO segue la seguente struttura, articolata in quattro sezioni, a loro volta suddivise in sottosezioni di programmazione:

1. **Scheda anagrafica dell'amministrazione**, da compiersi con tutti i dati identificativi dell'amministrazione; questa sezione si applica a tutte le amministrazioni a prescindere dal dimensionamento e quindi anche alle amministrazioni con meno di 50 dipendenti;
2. **Sezione valore pubblico, performance e anticorruzione**, a sua volta distinta in sezione Valore pubblico, Sezione performance, Sezione Rischi corruttivi e trasparenza. Di queste 3 sezioni soltanto l'ultima si applica alle amministrazioni con meno di 50 dipendenti;
3. **Sezione organizzazione e capitale umano**, a sua volta distinta in 3 sottosezioni rispettivamente dedicate alla struttura organizzativa, all'organizzazione del lavoro agile e al fabbisogno del personale; questa sezione si applica sia alle amministrazioni con più di 50 dipendenti, sia a quelle con meno di 50 dipendenti;
4. **Sezione monitoraggio**, dove vanno indicati gli stru-

menti e le modalità di monitoraggio, insieme alle rilevazioni di soddisfazioni degli utenti e dei responsabili. Questa sezione non si applica alle Amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

MANCATA ADOZIONE DEL PIAO

La mancata adozione del PIAO comporta le sanzioni di cui all'art. 10, co. 5 D. Lgs. 150/2009⁸, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 19, co. 5, let. b) DL 90/2014 convertito in L. 114/2014⁹.

IL PORTALE PER I PIAO

Dal 1° luglio è disponibile il portale¹⁰ del Dipartimento della Funzione Pubblica in cui le PPAA potranno inserire i propri PIAO. Per agevolare le amministrazioni nella registrazione dei referenti abilitati a operare sul portale e nel caricamento dei Piani sono disponibili un video tutorial e un servizio di help desk dedicato.

SCADENZE

Il Decreto Reclutamento fissava l'adozione del PIAO al 31 gennaio 2022.

Il DL c.d. "Milleproroghe" ha differito la data al 30 aprile 2022 e al 31 luglio 2022 per gli enti locali. Da ultimo, il Decreto PNRR 2 ha ulteriormente ritardato la scadenza al 30 giugno 2022 e al 30 settembre 2022 per gli enti locali, più 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio per gli enti locali in sede di prima applicazione. Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città del 28 giugno 2022, su intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno ha differito al 31 luglio 2022 il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali con l'effetto che il termine per la presentazione del PIAO per gli enti locali slitta a novembre 2022.

6. Il Piano definisce:

- a. gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

7. Ai sensi dell'art. 8 del DM 24 giugno 2022, in caso di differimento del termine di approvazione dei bilanci di previsione, l'approvazione del PIAO è differito di 30 giorni successivo a quello dell'approvazione dei bilanci; inoltre, in sede di prima applicazione il termine slitta comunque di 120 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

8. In caso di mancata adozione è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, viene applicata una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000

10. <https://piaio.dfp.gov.it/>

PNA 2022-2024: L'ANAC mette in pubblica consultazione lo Schema di Piano Nazionale Anticorruzione

In data 30 giugno u.s. ANAC ha messo in pubblica consultazione fino al 15 settembre 2022 lo Schema di PNA 2022-2024.

Fermi restando i generali obiettivi della programmazione anticorruzione di cui alla L.190/2012, tra i primari scopi del PNA 2022-2024 vi è:

- la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati;
- la facilitazione del "passaggio" al PIAO, ora definitivamente normato dal DPR 81/2022 e dal DM 24 giugno 2022.

Il documento in consultazione si articola in due parti:

1. Parte generale, che costituisce un supporto operativo ai RPCT e fornisce indicazioni per predisporre la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. In questa parte, ANAC indica processi e attività che devono essere maggiormente attenzionati nella predisposizione di misure di prevenzione, criteri e modalità per la realizzazione del c.d. monitoraggio (anche in forza delle dimensioni dell'ente) e semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti. Sempre nella parte generale è contenuto un approfondimento in materia di pantouflage, e a riguardo vengono condivisi chiarimenti e soluzioni di pronto utilizzo per la predisposizione della prossima programmazione anticorruzione;
2. Parte speciale, prevalentemente dedicata alla con-

trattualistica pubblica e con un focus sulle gestioni commissariali affidatarie della realizzazione delle grandi opere del PNRR. In relazione all'area della contrattualistica pubblica, ANAC -successivamente ad un robusto inquadramento normativo- fornisce alle stazioni appaltanti un supporto nell'individuazione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che possano fronteggiare soprattutto fattori come l'urgenza degli interventi. In relazione alle gestioni commissariali, invece, avuto riguardo alla possibilità di operare in deroga alla normativa di settore e all'attribuzione di fondi pubblici cospicui, ANAC suggerisce l'individuazione di un soggetto che ricopra il ruolo di RPCT a presidio dell'attività dei commissari, specificando che lo stesso commissario non potrà essere RPCT.

A completamento dello Schema del PNA in consultazione vi sono 11 allegati specifici, tra cui una check list per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, una check list per gli appalti, un nuovo elenco degli obblighi di trasparenza relativi alla sotto sezione Bandi di gara e contratti della struttura Amministrazione Trasparente (in sostituzione dell'elenco previsto dall'allegato 1 alla Delibera ANAC 1310/2016) e un documento concernente l'analisi dei dati tratti dalla Piattaforma dei PTPTC adottati relativamente al 2021.

Sanzione A RPCT, Sindaco e Giunta di un Comune per omessa adozione del PTPCT

Con Delibera 287 del 14 giugno 2022, ANAC ha comminato una sanzione pecuniaria al RPCT, al Sindaco, al Vicesindaco e a 4 assessori di un Comune per la mancata adozione del PTPCT 2021-2023.

Interessanti il passaggio in cui ANAC riconosce la colpa del RPCT *"per non aver fornito alcuna evidenza documentale dalla quale risulti che abbia dato avvio all'attività propeedeutica all'elaborazione del Piano"* e il passaggio in cui l'Autorità, relativamente alla posizione del Sindaco e della Giunta, segnala che le risultanze istruttorie non hanno evidenziato sollecitazioni nei confronti del RPCT affinché predisponesse una proposta di PTPCT.

Secondo ANAC, pertanto, risultano palesi le responsabili-

tà dell'organo di indirizzo politico *"la cui negligenza, protratta nel tempo, sottolinea la gravità della condotta serbata con inescusabile trascuratezza in forma di c.d. culpa in vigilando, delle attribuzioni implicite nella funzione di controllo generalizzato sulle attività comunali prescritte dalla legge"*.

Per completezza e migliore inquadramento si segnala che durante l'istruttoria ANAC ha ritenuto insufficienti, a giustificare l'inadempienza, le difficoltà rappresentate nella memoria difensiva dal RPCT relative al carico di lavoro del Segretario generale/RPCT, alla grave carenza di personale dell'ente, e alle problematiche scaturite dall'emergenza sanitaria nazionale per la diffusione del Covid-19.

“Sanità trasparente”: trasparenza dei rapporti tra imprese produttrici e soggetti che operano nel settore della salute e organizzazioni sanitarie

Con la L. 31 maggio 2022, n. 62 recante “*Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*” è stato aggiunto un tassello importante alla trasparenza dei rapporti economici e commerciali del settore sanitario, creando un regime di pubblicità dei rapporti economici e un correlativo regime di sanzioni in caso di violazione dei doveri di pubblicazione.

Con questa norma anche i soggetti privati produttori di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi anche non sanitari saranno tenuti a fornire *disclosure* dei rapporti -di natura economica- intercorrenti con l'intero settore sanitario consentendo a chiunque l'esercizio del diritto alla conoscenza dei rapporti intrattenuti con i soggetti a qualsiasi titolo operanti nell'ambito della salute¹¹.

Con questo provvedimento vengono replicati a carico delle imprese produttrici, obblighi di trasparenza e modalità già noti e consolidati nel settore delle Pubbliche Amministrazioni, con ciò allargando sensibilmente la base dei soggetti tenuti alla trasparenza e rinforzando i presidi anticorruzione e trasparenza al settore sanitario.

OBBLIGHI DELLE IMPRESE PRODUTTRICI

Il provvedimento, agendo sui rapporti -con rilevanza economica- intercorrenti tra le imprese produttrici da una parte e i soggetti che operano nel settore della salute o le

organizzazioni sanitarie dall'altra, prevede l'obbligo per le imprese produttrici di pubblicare erogazioni, convenzioni, accordi e interessi azionari e obbligazionari.

In particolare, le imprese produttrici¹² di farmaci, strumentari, apparecchiature, beni e servizi anche non sanitari sono tenuti a pubblicare:

- Convenzioni e erogazioni in denaro, beni e servizi o altre utilità a favore di un soggetto che opera nel settore della salute¹³ (se abbiano un valore unitario maggiore di 100 o un valore complessivo annuo maggiore di 1000 euro) e a favore di un'organizzazione sanitaria¹⁴ (se abbiano un valore unitario maggiore di 1000 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2500 euro);
- Accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi comitati scientifici ovvero consistenti nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca.

La pubblicità richiesta è molto dettagliata e riguarda, per ciascuna erogazione, convenzione o accordo:

1. i dati identificativi del beneficiario dell'erogazione o della controparte della convenzione o dell'accordo, quali il cognome e il nome, il domicilio professionale e la qualifica, qualora il beneficiario

11. La norma a riguardo distingue tra due categorie: “soggetti che operano nel settore della salute” e “organizzazione sanitaria”.

12. Ai sensi della normativa in commento si intende per «impresa produttrice»: qualunque soggetto, anche appartenente al Terzo settore, che, direttamente o nel ruolo di intermediario o di impresa collegata, esercita un'attività diretta alla produzione o all'immissione in commercio di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, ivi compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell'ambito della salute umana e veterinaria, ovvero all'organizzazione di convegni e congressi riguardanti i medesimi oggetti.

13. Ai sensi della normativa in commento si intende per «soggetti che operano nel settore della salute»: i soggetti appartenenti all'area sanitaria o amministrativa e gli altri soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito di un'organizzazione sanitaria, pubblica o privata, e che, indipendentemente dall'incarico ricoperto, esercitano responsabilità nella gestione e nell'allocazione delle risorse o intervengono nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione. Sono equiparati ai soggetti che operano nel settore della salute i professionisti iscritti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di cui all'articolo 78 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione, e selezionabili per le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto e la produzione di beni e servizi nel settore sanitario;

14. Ai sensi della normativa in commento si intende per «organizzazione sanitaria»: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e qualunque persona giuridica pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie, i dipartimenti universitari, le scuole di specializzazione, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni e società scientifiche del settore della salute, gli ordini professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica, i soggetti pubblici e privati che organizzano attività di educazione continua in medicina nonché le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti istituiti o controllati dai soggetti di cui alla presente lettera ovvero che li controllano o ne detengono la proprietà o che svolgono il ruolo di intermediazione per le predette organizzazioni sanitarie.

- o la controparte sia una persona fisica; e quali la ragione sociale, la sede e la natura dell'attività, qualora il beneficiario o la controparte sia una persona giuridica;
2. il codice fiscale o la partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del beneficiario o della controparte;
 3. la data dell'erogazione o il periodo di riferimento della convenzione o dell'accordo;
 4. la natura dell'erogazione o della convenzione o dell'accordo;
 5. l'importo o il valore dell'erogazione ovvero la remunerazione della convenzione o dell'accordo; nel caso di beni, servizi o altre utilità, e' indicato il valore di mercato;
 6. la causa dell'erogazione, della convenzione o dell'accordo;
 7. il soggetto che, in qualità di intermediario, abbia definito le condizioni dell'erogazione o i termini della convenzione o dell'accordo o, comunque, abbia intrattenuto i rapporti con il beneficiario o la controparte per conto dell'impresa produttrice, anche qualora si tratti di un dipendente dell'impresa medesima;
 8. il numero di iscrizione del beneficiario o della controparte al proprio ordine professionale.

PUBBLICITÀ E REGISTRO "SANITÀ TRASPARENTE"

L'obbligo di pubblicità è in capo all'impresa produttrice¹⁵ mediante la comunicazione dei dati sopra indicati ad un registro pubblico telematico denominato "Sanità Trasparente" istituito nel sito del Ministero della salute. Nel registro¹⁶ oltre ad essere pubblicate le comunicazioni dei dati sopra citati, in apposita sezione sono anche pubblicati i dati relativi all'irrogazione di sanzioni.

Correlativamente alla pubblicità nel registro "Sanità trasparente", le imprese produttrici costituite in forma societaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano al Ministero della salute i dati identificativi e fiscali dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie che siano titolari di azioni, di quote del capitale, di obbligazioni dalla stessa o che abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale, o che detengano partecipazioni qualificate.

L'obbligo di comunicazione resta anche se le azioni, quote

societarie od obbligazioni siano attribuite a titolo gratuito o quale corrispettivo di prestazioni rese dai soggetti che operano nel settore della salute e/o dalle organizzazioni sanitarie.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Sotto il profilo della tutela dei dati personali, la normativa prevede che con la stipulazione delle convenzioni o degli accordi sopra citati, nonché con l'accettazione delle erogazioni nonché con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale s'intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie, fermo restando l'obbligo di informativa da parte delle imprese produttrici.

REGIME SANZIONATORIO E AUTORITÀ DI VIGILANZA - WHISTLEBLOWING

Relativamente al regime sanzionatorio, la norma dispone sanzioni¹⁷ in caso di omessa comunicazione dei dati richiesti, di incompleta comunicazione se non sanata nel termine di 90 giorni, di falsità delle comunicazioni. Gli atti di irrogazione delle sanzioni sono pubblicati in apposita sezione del registro "Sanità trasparente" e il Ministero della Salute pubblica tali dati nella prima pagina del sito internet istituzionale con indicazione delle imprese produttrici e per un periodo di 90 giorni.

Le funzioni di vigilanza connesse all'attuazione della L. 62/2022 sono affidate al Ministero della Salute che applica le sanzioni amministrative e che si avvale del Comando dei carabinieri per la tutela della salute; a riguardo si segnala che l'amministrazione finanziaria e il Corpo della guardia di finanza, nell'ambito delle attività di controllo effettuate nei riguardi delle imprese produttrici, verificano l'esecuzione degli obblighi di comunicazione analizzati e qualora accertino irregolarità od omissioni, salvo che il fatto costituisca reato, ne informano il Ministero della salute per i fini dell'attività di vigilanza.

Sempre al fine delle attività di vigilanza, lo stesso dicastero riceve segnalazioni di condotte poste in essere in violazione della legge ai sensi e per gli effetti della normativa sul Whistleblowing¹⁸.

15. Se l'impresa produttrice ha sede all'estero la comunicazione al Registro va svolta dal rappresentante in Italia.

16. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 62/2022, con decreto del Ministro della salute, sentiti l'AGID, l'ANAC e il Garante Privacy sono determinati la struttura e le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico nonché i requisiti e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l'inserimento dei dati, secondo i criteri di facilità di accesso, semplicità della consultazione, comprensibilità dei dati e omogeneità della loro presentazione, previsione di funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l'estrazione dei dati. Parimenti saranno stabiliti i modelli per le comunicazioni da inoltrare.

17. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689

18. Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

ENTRATA IN VIGORE E ADEMPIMENTI

La Legge 62 è entrata in vigore il 26 giugno u.s.; tuttavia, la sua efficacia resta "congelata" fino alla istituzione ed operatività del registro Sanità trasparente. In particolare, ai sensi dell'art. 9, gli obblighi di comunicazione relativi ad erogazioni, contributi e convenzioni si applicano a

decorrere dal secondo semestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso relativo all'entrata in funzione del registro mentre gli obblighi di comunicazione relativi alle partecipazioni, invece, si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso appena citato.

Rinvio dell'udienza disciplinare e legittimo impedimento

Nel giudizio disciplinare dei liberi professionisti, l'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza in presenza di una situazione di caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento a comparire¹⁹, in applicazione dell'art. 420-ter c.p.p.²⁰.

A riguardo, per legittimo impedimento -sia dell'incolpato sia del suo avvocato o difensore- si deve considerare un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà. In altri termini, né l'incolpato, né l'avvocato (o il suo difensore) impedito a comparire alla seduta disciplinare hanno diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini, qualora non provino di aver tempestivamente comunicato e provato l'impedimento o di esservi stati impossibilitati per un caso di forza maggiore.

Secondo la consolidata giurisprudenza, l'impedimento a comparire di cui all'art. 420-ter c.p.p. è collegato essenzialmente a motivi di salute, che peraltro devono essere

adeguatamente e dettagliatamente supportati da certificazione medica specifica (Cassazione n. 9025/2018). Inoltre, per legittimo impedimento deve intendersi non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa (SSU 24377/2020).

Tuttavia, chiarisce più volte la Cassazione, il legittimo impedimento non può derivare in via automatica dall'esistenza di una patologia più o meno invalidante poiché -per esserci impedimento legittimo- si deve determinare un'impossibilità effettiva ed assoluta riferibile ad una situazione non dominabile né contenibile e non ascrivibile all'incolpato o al suo avvocato o difensore. In sostanza l'impedimento che impone il rinvio dell'udienza è solo quello cogente in termini assoluti e che, alla stregua della valutazione del giudice, risulti accertabile in giudizio (cfr. Cass. 24/02/2020 n. 15407).

19. Art. 420-ter - Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore -

1. "Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1".

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.

4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso

20. Riguardo all'applicazione del codice di procedura penale in una procedimento disciplinare è significativo riportare un passaggio di una pronuncia di Corte di Cassazione SS.UU (n. 24377/2020) secondo cui "Va rammentato che nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità, come è nel caso del legittimo impedimento a partecipare all'udienza disciplinare, di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale (Cass. Sez. U. 14/01/2020 n. 412 e successivamente in motivazione anche Cass. Sez. U. 28/02/2020 n. 9556 ed ivi le richiamate Cass. n. 19705 del 2012, n. 23287 del 2010 e n. 10692 del 2010)".

Diritto di critica e diffamazione ai danni di un libero professionista

Con sentenza n. 22119/2022, depositata il 07.06.2022, la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha escluso la sussistenza del delitto di diffamazione ai danni di un avvocato destinatario di una lettera di revoca del mandato nella quale il cliente censurava la linea difensiva adottata dal professionista nel corso di un giudizio civile.

La questione -portata prima all'attenzione del giudice di pace e poi del tribunale- si era risolta in entrambi i precedenti gradi di giudizio con la dichiarazione di colpevolezza per diffamazione, posto che la missiva contenente la revoca del mandato era stata ritenuta lesiva dell'onore e della reputazione e posto che la missiva era stata portata a conoscenza dell'Ordine degli Avvocati, di un collaboratore della persona offesa e delle controparti, con ciò integrando il requisito della pluralità dei destinatari necessario per la configurazione del delitto di cui all'art. 595 c.p.²¹.

La Corte di Cassazione, ribaltando le valutazioni precedenti, si è espressa in senso contrario svolgendo valutazioni sia sul tenore della comunicazione di revoca sia sul requisito della pluralità di destinatari e ritenendo che:

- la comunicazione inoltrata dal cliente a soggetti terzi (Ordine avvocati, collaboratore, controparti) era esclusivamente finalizzata a portare a conoscenza di questi

oggetti le ragioni della revoca;

- i soggetti destinatari della comunicazione si possono considerare interlocutori istituzionali del professionista in quanto coinvolti nella medesima vicenda giudiziaria nella quale si inserisce la condotta che ha determinato la revoca;
- dall'analisi della comunicazione di revoca vengono in rilievo esclusivamente le personali doglianze dell'esponente su scelte processuali non condivise e che, per questo motivo, non è ravvisabile nella missiva alcun contenuto critico né aggressioni della reputazione;
- l'avvocato è un libero professionista e il rapporto con il cliente "è fondato sulla fiducia", ragione per cui laddove la fiducia venga meno – per le più disparate ragioni – nulla osta alla revoca del mandato.

Per tutti questi motivi, a giudizio della Cassazione, non integra delitto di diffamazione la condotta di colui che con espressione congrua rappresenti la verità del fatto, segnali il proprio dissenso e la perdita della fiducia riposta, mancando in questa situazione l'elemento materiale dell'offesa alla reputazione altrui.

21. Art. 595 c.p. - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasesantacinque euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate

Legislazione Tecnica
Area Consulenza

Direzione Generale:
dott.ssa Rosalisa Lancia

Tel. **06.5921743**
email: **consulenza@legislazionetecnica.it**

Orario Segreteria
dal lunedì al venerdì ore 9.15-13 e 14-17.45